Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 6 agosto 2019, n. 601

Adozione delle Misure di Conservazione del SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora", finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.

Oggetto: Adozione delle Misure di Conservazione del SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora", finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali;

VISTA la Legge Statutaria della Regione Lazio n. 1 dell'11 novembre 2004;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 del 03 ottobre 2017, con la quale, a seguito di una riorganizzazione dell'assetto amministrativo regionale riguardante le competenze di alcune Direzioni, è stata modificata la denominazione della Direzione Regionale "Ambiente e sistemi naturali" in Direzione Regionale "Capitale naturale, parchi e aree protette", stabilendo altresì di procedere alla novazione del contratto individuale di lavoro già in essere conferito al Direttore della Direzione regionale Ambiente e sistemi naturali, Dott. Vito Consoli, al fine di poter svolgere la propria attività nell'ambito della neocostituita Direzione regionale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G15362 del 15/11/2017, come rettificata dalla Determinazione Dirigenziale G15424 del 13/11/2017, recante "Istituzione delle strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e " Servizi" della Direzione regionale "Capitale naturale, parchi e aree protette";

VISTA la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche;

VISTO il Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca e che modifica il regolamento (CE) n. 88/98;

VISTO il Regolamento (UE) n. 597/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014

recante modifica del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio che stabilisce misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell'ambito della pesca;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/946;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004,(CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 304/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 recante modifica del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTA la Direttiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico;

VISTA la Direttiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

VISTA la Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

VISTA la Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

VISTA la Direttiva 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.", come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120;

VISTO il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182, "Attuazione della Direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico";

VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 "Attuazione della Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 9 marzo 2004, n.1825, "Normative riguardanti le acque di lavaggio e di sentina, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la Legge 27 febbraio 2004, n. 47";

VISTA la Legge 19 dicembre 1975, n. 874 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973";

VISTA la Legge 25 gennaio 1979, n. 30, concernente la ratifica della Convenzione sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;

VISTA la Legge 29 settembre 1980, n. 662 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973";

VISTA la Legge 5 agosto 1981, n. 503 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979";

VISTA la Legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

VISTA la Legge 25 gennaio 1983, n. 42. "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979";

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i.;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

VISTA la Legge 14 febbraio 1994, n. 124 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992";

VISTA la Legge 2 dicembre 1994, n. 689, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*Unclos – Montego Bay*);

VISTA la Legge 27 maggio 1999, n. 175, concernente la ratifica ed esecuzione dell'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995;

VISTA la Legge 10 febbraio 2005, n. 27 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996".

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 "Attuazione delle direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE, relativa all' inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", che riporta un nuovo regime sanzionatorio nella materia introducendo nel codice penale specifiche fattispecie incriminatrici volte a punire la condotta di chi uccide, distrugge, preleva o possiede fuori dai casi consentiti esemplari di specie animali o vegetali selvatiche incluse in specifici Allegati delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE e di chi distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito Natura 2000;

VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", e s.m.i.;

VISTE le normative regionali concernenti la tutela della biodiversità applicabili e vigenti sull'intero territorio regionale, in particolare la Legge regionale 5 aprile 1988, n. 18 "Tutela di alcune specie della fauna minore":

VISTE le normative regionali concernenti la disciplina di specifiche attività antropiche anche ai fini della conservazione delle risorse naturali e/o di valori naturalistici di rilevante interesse regionale, in particolare la Legge Regionale 19 marzo 2008, n. 4 "Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 19 marzo 1996, n. 2146 concernente "Direttiva 92/43/CEE (Habitat) "Approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica europea Natura 2000", che include il SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651 concernente "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione Deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2012, n. 569 inerente le "Misure contrattuali di Conservazione per i siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 novembre 2015, n. 604 concernente "Direttiva 92/43/CEE (Habitat), relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche. Modifica delle delimitazioni di alcuni dei Siti d'importanza Comunitaria (SIC) in aree marine di cui agli Allegati C1 e C2 della Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2005, n. 651";

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2019/22 della Commissione del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea;

CONSIDERATO che la Direttiva 92/43/CEE ha lo scopo di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse unionale attraverso l'adozione di misure di conservazione che tengano anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali;

CONSIDERATO l'articolo 6, primo e secondo paragrafo, della direttiva 92/43/CEE che dispone: "1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti. 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva."

CONSIDERATO l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii., che definisce la procedura per la designazione delle Zone Speciali di Conservazione, nonché i criteri minimi uniformi da applicarsi a tutte le ZSC;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 e ss.mm. ii. stabilisce che "I decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di designazione delle ZSC, adottati d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma interessata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, e successive modificazioni, indicano il riferimento all'atto con cui le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie per i quali il sito è stato individuato...";

CONSIDERATO che la valutazione d'incidenza è una misura preventiva e obbligatoria, in quanto necessaria alla corretta conservazione e gestione della Rete Natura 2000;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2006, n. 534 recante "Definizione degli interventi non soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza";

CONSIDERATA altresì la Deliberazione della Giunta Regionale 29 gennaio 2010, n. 64 recante "Approvazione Linee Guida per la procedura di Valutazione di Incidenza";

RITENUTO che tutti gli interventi derivanti dalle misure di conservazione di cui alla presente Deliberazione, debbano essere sottoposti a *screening* di Valutazione di Incidenza;

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 dicembre 2011 n. 612 recante "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928" ed in particolare l'allegato D che riporta le misure

di conservazione minime per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in attuazione dell'articolo 2 comma 4 del sopracitato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 6, comma 5 secondo cui: "Ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria Deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell'inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell'articolo 5 della presente Legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27";

CONSIDERATO che la delimitazione vigente della superficie del Sito IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora" risulta interessare parzialmente anche le acque prospicenti la costa della Regione Toscana, per una superficie di circa 500 ha;

ATTESO che la Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative con nota n. 245717 del 28 aprile 2014 ha trasmesso alla Regione Toscana la proposta del Piano di gestione del SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora" per le eventuali osservazioni di competenza;

CONSIDERATA la nota prot. AOOGRT 0150382 del 16 giugno 2014 della Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti climatici, Settore "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali" della Regione Toscana, che invia osservazioni alla proposta del Piano di Gestione del SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora";

TENUTO CONTO che la Regione Lazio, ai fini della designazione della Z.S.C. IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora", ha provveduto ad integrare nel testo del Piano di Gestione le suddette osservazioni della regione Toscana e ad adottarlo con DGR 05 agosto 2014, n. 554;

CONSIDERATA la nota prot. n. 468708 del 20 settembre 2016, con cui la Regione Toscana chiede alla Regione Lazio e al M.A.T.T.M. di valutare congiuntamente il processo procedurale relativo alla designazione della Z.S.C. IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora";

VISTA la nota prot. n. 4480 del 3 marzo 2017 del M.A.T.T.M. nella quale si riportano le conclusioni

concordate e condivise dell'incontro tenutosi tra gli uffici competenti del medesimo Ministero e delle Regioni Lazio e Toscana finalizzato a provvedere in tempi brevi alla designazione della Z.S.C. IT6000001 e a consentire la risoluzione della procedura di infrazione n. 2015/2163;

TENUTO CONTO che entrambe le Amministrazioni regionali hanno provveduto ad avviare le procedure di competenza per concludere il processo di designazione a Z.S.C. del S.I.C. IT6000001;

PRESO ATTO della versione finale condivisa delle misure di conservazione, trasmessa dalla Regione Toscana con nota prot. n. 0244553 del 28 marzo 2019;

CONSIDERATO che il 23 ottobre 2015 la Commissione Europea ha archiviato negativamente il caso *EU Pilot 4999/13/ENVI* ed ha inviato una lettera di messa in mora, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, avviando la *Procedura di Infrazione 2015/2163* nei confronti dello Stato italiano;

CONSIDERATO che con lettera C(2019)537 del 25 gennaio 2019 la Commissione europea ha inviato alle Autorità italiane una messa in mora complementare relativamente alla Procedura d'Infrazione 2015/2163 – Mancata designazione delle "Zone Speciali di Conservazione" (ZSC), riportando il SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora" nella Allegato I, relativo ai Siti per cui è scaduto il termine dei 6 anni e che non sono ancora stati designati come Z.S.C.;

CONSIDERATO pertanto indispensabile ed urgente adottare le misure di conservazione per il SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora", anche al fine di contribuire alla risoluzione della Procedura di Infrazione 2015/2163 della Comunità Europea in merito alla mancata designazioni delle ZSC;

CONSIDERATO che le misure di conservazione, alla presente Deliberazione, possono essere aggiornate in base ai risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario di cui all'art.7 del DPR 357/97 e s.m.i. e alle informazioni e valutazioni fornite dal Report sull'attuazione della direttiva 92/43/CEE di cui all'art. 13 del DPR 357/97;

CONSIDERATO altresì che le misure di conservazione, allegate alla presente Deliberazione, possono essere aggiornate, in attuazione all'art. 13 del DPR 357/97, in base alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B al medesimo Decreto;

RAVVISATA la necessità di condividere la bozze di documento di misure di conservazione del SIC in oggetto con tutti i portatori d'interesse al fine di coniugare la conservazione degli habitat e delle specie di interesse unionale con le attività economico-produttive, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2 della direttiva 92/43/CEE;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio ha garantito la massima diffusione della bozza di Misure di Conservazione per il SIC in oggetto mediante la pubblicazione sul proprio sito web e sull' Albo Pretorio del Comune di Montalto di Castro, territorialmente interessato, garantendo tempi adeguati per la presentazione di eventuali contributi;

PRESO ATTO che in data 9 maggio 2019 si è conclusa la fase di condivisione con i soggetti pubblici e privati territorialmente interessati dal SIC in oggetto;

TENUTO CONTO che non sono pervenuti contributi da parte dei portatori d'interesse;

RITENUTO pertanto necessario adottare le citate misure finalizzate alla designazione della Z.S.C., ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, attraverso una Deliberazione della Giunta Regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 6 della Legge regionale 29/97 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 11 della Direttiva 92/43/CEE, preveda periodiche valutazioni sull'efficacia delle presenti misure di conservazione per le Z.S.C.;

RITENUTO che in sede di prima attuazione il Soggetto Gestore del SIC oggetto della presente Deliberazione è individuato nella Regione Lazio, che provvede attraverso le proprie strutture competenti;

RITENUTO che le misure di conservazione allegate alla presente Deliberazione:

- sono finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.;
- sono necessarie a garantire il mantenimento, ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario per i quali il sito è stato individuato;
- contribuiscono al superamento della procedura di infrazione 2015/2163 da parte della Commissione Europea in ordine alla mancata designazione delle ZSC e delle relative misure di conservazione:
- integrano, all'interno di aree naturali protette regionali e nazionali, qualora necessario, le misure di salvaguardia ovvero le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione approvati;
- sono recepite negli strumenti di regolamentazione e pianificazione territoriale sovraordinati per le ZSC non ricadenti in aree naturali protette regionali;
- possono essere aggiornate, secondo la procedura stabilita dall'art. 6 della L.R. 29/97, sulla base dei risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario di cui all'art.7 del DPR 357/97 e s.m.i. e delle informazioni e valutazioni fornite dal Report in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 13 del DPR 357/97;

RITENUTO, pertanto, urgente e necessario provvedere all'adozione delle misure di conservazione Sito specifiche per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora", come riportato nell'Allegato 1, parte integrante alla presente Deliberazione;

CONSIDERATO che le Misure di Conservazione adottate con la presente Delibera sostituiscono integralmente il Piano di Gestione del SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora", di cui al Punto 1 del deliberato della DGR 05 agosto 2014, n. 554 (Allegato A), mentre vengono fatti salvi i confini dell'area stabiliti con lo stesso Atto in Allegato B;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure necessarie a garantire uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie di interesse unionale presenti nel Sito IT6000001 e nelle altre Z.S.C. della Rete Natura 2000 del Lazio, è garantita sul capitolo E21900 iscritto nel programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02.000 per euro 10.000,00 nell'anno 2019, per € 20.000,00 per l'anno 2020 e per € 20.000,00 per l'anno 2021;

DELIBERA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di procedere all'adozione delle misure di conservazione Sito specifiche per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora", come riportato nell'Allegato 1, parte integrante alla presente Deliberazione;
- 2. di stabilire che le misure di conservazione di cui al punto 1:

- sono finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e DPR 357/97 e s.m.i.;
- sono necessarie a garantire il mantenimento, ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario per i quali il sito è stato individuato;
- contribuiscono al superamento della procedura di infrazione 2015/2163 da parte della Commissione Europea in ordine alla mancata designazione delle ZSC e delle relative misure di conservazione;
- integrano, all'interno di aree naturali protette regionali e nazionali, qualora necessario, le misure di salvaguardia ovvero le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione approvati;
- sono recepite negli strumenti di regolamentazione e pianificazione territoriale sovraordinati per le Z.S.C. non ricadenti in aree naturali protette regionali;
- possono essere aggiornate, secondo la procedura stabilita dall'art. 6 della L.R. 29/97, sulla base dei risultati del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario di cui all'art.7 del DPR 357/97 e s.m.i. e delle informazioni e valutazioni fornite dal Report in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 13 del DPR 357/97;
- 3. di stabilire che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure necessarie a garantire uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie di interesse unionale presenti nel Sito IT6000001 e nelle altre Z.S.C. della Rete Natura 2000 del Lazio, è garantita sul capitolo E21900 iscritto nel programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02.000 per euro 10.000,00 nell'anno 2019, per € 20.000,00 per l'anno 2020 e per € 20.000,00 per l'anno 2021;
- 4. di stabilire che le suddette Misure di Conservazione sostituiscono integralmente il piano di gestione già adottato con DGR 05 agosto 2014, n. 554 (Allegato A) mentre vengono fatti salvi i confini dell'area stabiliti con lo stesso Atto in Allegato B;
- 5. di stabilire che, a seguito della designazione della Z.S.C. ai sensi dell'art.2 comma 3 del D.M. 17.10.2007, il Soggetto Gestore è individuato nella Regione Lazio, che provvede attraverso le proprie strutture competenti;
- 6. di stabilire che tutti gli interventi derivanti dalle misure di conservazione di cui alla presente Deliberazione debbano essere sottoposti a *screening* di valutazione d'incidenza;
- 7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai fini dell'emanazione del Decreto di designazione delle Z.S.C., ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito http://www.regione.lazio.it alla pagina web "Amministrazione trasparente" ai sensi del Dlgs.33/2013

Allegato I

Misure di Conservazione del S.I.C. IT6000001 Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora

MISURE DI CONSERVAZIONE DEL SIC INTERREGIONALE IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora"

1. INTRODUZIONE

Le misure di conservazione definite nel presente documento si applicano al Sito di Interesse Comunitario IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora" ai fini della designazione dello stesso a Zona Speciale di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. A seguito di tale designazione, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (D.M. del MATTM) del 17 ottobre 2007, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", le misure di conservazione, come definite, si applicheranno, pertanto, alla ZSC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora".

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL SITO

Il SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora" appartiene alla regione biogeografia Mediterranea, occupa una superficie di 1762 ha, è localizzato nella Provincia di Viterbo, davanti al Comune di Montalto di Castro, mentre una porzione di 545 ha, ricade nelle acque antistanti il Comune di Capalbio in Regione Toscana.

Il SIC non ricade in Area Naturale Protetta (sensu L. 394/1991).

3. HABITAT E SPECIE

Sono oggetto delle presenti misure di conservazione l'elenco degli habitat dell'Allegato I e delle specie dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE riportati nel Formulario Standard Natura 2000 per il SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora".

Il Formulario Standard del sito è disponibile in forma completa nelle pagine web del MATTM: ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/, aggiornato a dicembre 2017.

3.1 Tipi di habitat presenti nel sito e loro valutazione

Annex I Habitat types						Site assessment					
Code PF		PE NP		Cave [number]	Data A B C D		AIBIC				
						Representativity	Relative Surface	Conservation	Globa		
11208			1517.08			А	С	В	В		
1170 8			0.13		G	В	С	В	В		

3.2 Specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e valutazione del sito in relazione alle stesse

Species					Population in the site				Site assessment					
G	Code	Scientific Name	s	NP	Т	Size		Unit	Cat.	D.qual.	A B C D	A B C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.

Per il Sito non è segnalata la presenza di specie dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

4. PERIMETRAZIONE DEL SITO E CARTE TEMATICHE

Il perimetro del SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora" anche ai fini della designazione della Zona Speciale di Conservazione è riportato nei siti web delle Regioni con i seguenti Link:

Regione Lazio

http://www.regione.lazio.it/binary/prl_ambiente/tbl_contenuti/cartografia/Viterbo/IT6000001.PDF

Regione Toscana

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/arprot.html

La cartografia tematica relativa ad habitat e specie di interesse è depositata presso gli uffici regionali competenti in materia di Rete Natura 2000.

5. OBIETTIVI E PRIORITÀ' DI CONSERVAZIONE REGIONALI

L'obiettivo generale di conservazione e gestione del SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora" è quello di garantire la conservazione degli habitat e delle specie di fauna e flora di interesse comunitario presenti e della biodiversità in generale, mantenendo o laddove necessario ripristinando gli equilibri biologici in atto, preservando il ruolo ecologico-funzionale

complessivo del sito stesso nell'ambito della Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 2 della Direttiva 92/43/CEE.

Obiettivo specifico prioritario di conservazione e gestione del sito è quello di garantire il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti, di seguito riportati come ad alta o media priorità di conservazione (Tabella 5.1).

Ulteriore obiettivo di conservazione e gestione del sito è garantire o migliorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti e identificati come a bassa priorità di conservazione (Tabella 5.1), favorendo altresì la conservazione delle altre specie importanti di fauna e flora presenti (cfr. sezione 3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna del Formulario Standard Natura 2000 e Tabella 5.2).

Nella tabella seguente sono elencati gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito, la valutazione sintetica relativa al loro stato di conservazione e la priorità di conservazione nel sito medesimo (codificati), descritti al paragrafo 9.

Tabella 5.1 Valutazione sintetica e priorità di conservazione per gli habitat e le specie presenti nel sito

Codice	HABITAT/SPECIE	Stato di conservazione	Priorità di conservazione
1120*	Praterie di <i>Posidonia (Posidonion oceanicae)</i> (Lazio e Toscana)	2=medio	3=alta
1170	Scogliere (Lazio)	2=medio	2=media

Tabella 5.2 Altre specie importanti di Flora e Fauna del Formulario Standard Natura 2000

Codice	SPECIE	Allegato IV/V
1028	Pinna nobilis (Lazio e Toscana)	IV

6. PRESSIONI E MINACCE

Gli studi condotti nel 2014 per la stesura del Piano di Gestione prodotto nell'ambito del progetto LIFE+09 NAT/IT/000176 denominato LIFE+ POSEIDONE, hanno permesso di evidenziare le principali pressioni e minacce agenti sul Sito, derivanti dalle attività antropiche di pesca sia professionale che sportiva e dalle attività turistico-balneari che insistono sul SIC (Tab. 6.1).

In particolare, è emerso come il problema più sentito dai pescatori della zona fosse la presenza di unità di pesca esterne alla marineria locale che svolgevano attività di pesca a strascico sotto costa, compromettendo quella che per i pescatori locali è una vera e propria nursery. Trattasi comunque di unità di pesca a strascico che abusivamente frequentano il posidonieto che devono operare oltre le 3 miglia o oltre i 50 metri di batimetrica, e comunque sempre esternamente all'intera area SIC. La principale conseguenza a carico dell'habitat 1120* derivante da tale attività illegale è la riduzione dell'areale del Posidonieto, nonché un'azione abrasiva a carico dell'habitat 1170. Tale pressione ha determinato l'allocazione di 550 tetrapodi, intervento realizzato con il LIFE+ POSEIDONE nell'area SIC prospiciente le coste della Regione Lazio.

In termini di minacce agenti nel Sito sono da segnalare anche una serie di disturbi derivanti dall'attività di navigazione da diporto, quali: fenomeni di disturbo innescati dalla posa di ancore, e dall'agitazione delle acque a causa del passaggio di imbarcazioni, con conseguente intorbidimento delle acque e insabbiamento del posidonieto, nonché anche in questo caso azione abrasiva sull'habitat 1170. Quest'azione d'intorbidimento viene aumentata anche dallo scarico e deposito di materiali.

Tabella 6.1 Pressioni e minacce

	i	PRESSIONI / MINACCE	HAE	BITAT	тота	LE ,T
		Codici di habitat e specie riscontrati nel sito	1120*	1170		
F - Risorse bio	ologiche es	cluse agricoltura e silvicoltura			2	
		F02.02.02 - pesca a strascico	1120*	1170		2
G - Intrusione	umana e d	isturbo			2	
	G05.03 - Penetra	azione/disturbo sotto la superficie del fondale (es. ancoraggio su	1120*	1170	_	2
H - Inquiname	H - Inquinamento					
		H03.02.02 - contaminazione da composti sintetici (inclusi pesti	1120*	1170		2
I - Altre specie	e geni inv	asivi o problematici			2	
l01 - Specie esotich	ne invasive (anima	li e vegetali)	1120*	1170		2
J - Modificazio	oni dei siste	emi naturali			2	
		J02.11.02 - altri tipi di modifiche	1120*	1170		2
		Totale delle pressioni/minacce per habitat/specie	5	5		

7. MISURE DI CONSERVAZIONE

Le misure di conservazione definite nel presente paragrafo si aggiungono alle disposizioni regionali vigenti in materia ambientale, con riferimento alla tutela della biodiversità.

Le presenti misure hanno carattere di prevalenza in relazione a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive.

7.1 Misure regolamentari vigenti

Le misure regolamentari, così come riportato nel "Manuale delle linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000" (disponibile sul sito del M.A.T.T.M.), sono degli interventi di tipo normativo o regolativo riguardanti lo stato di conservazione degli habitat e delle specie. Consistono di disposizioni generali o specifiche riferite alle attività ammesse o vietate all'interno del sito.

Di seguito si riportano per ciascuna Regione le misure regolamentari di carattere generale, derivanti da Atti Ammnistrativi regionali già vigenti, applicabili al Sito.

Regione Lazio

In applicazione della D.G.R.del Lazio n. 612 del 16/12/2011 (allegato D), si applicano al Sito i punti f e g:

"A. DIVIETI [...]

- f) è vietato l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;
- g) è vietato l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia, reti analoghe e altri attrezzi non consentiti su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06."

Regione Toscana

Si applicano al Sito le Misure Generali vigenti, approvate con Delibera di Consiglio regionale n. 1223 del 15 Dicembre 2015, Allegato A) Ambito Marino così come indicato dalla Delibera di Consiglio regionale n. 27/2017.

7.2 Misure Regolamentari integrative

Si riportano nei paragrafi successivi le ulteriori e specifiche misure regolamentari con cui si è ritenuto opportuno integrare quelle già vigenti, articolate in divieti e obblighi.

7.2.1. Divieti ed obblighi generali

Divieto di prelievo e movimentazione dei sedimenti presenti sui fondali del Sito

7.2.2 Divieti ed obblighi relativamente agli habitat

1120* Praterie di *Posidonia (Posidonion oceanicae)* (Lazio e Toscana) 1170 Scogliere (Lazio)

Vigenti sia per la Regione Lazio che per la Toscana

- a) è vietato ancorare in corrispondenza dell'habitat 1120* e 1170;
- b) è vietato realizzare all'interno del SIC campi ormeggio che utilizzino sistemi di ancoraggio a corpo morto;
- c) qualora risulti opportuno e/o necessario realizzare campi ormeggio all'interno del SIC, il Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali con i Comuni prospicienti il Sito, provvede ad utilizzare sistemi di ancoraggio a basso impatto ambientale e visivo variabili a seconda delle caratteristiche del fondale (es: "Harmony" per praterie di fanerogame su fondi sabbiosi; "Manta ray" per praterie di fanerogame su fondi fangoso-sabbiosi, "Halas" per fondi rocciosi). Si raccomanda l'impiego di una boa sommersa per mantenere in tensione il tratto di catenaria fissato all'ancoraggio, o in alternativa, l'uso di un cavo elastico tra ancoraggio e gavitello.

Vigenti solo per la Regione Lazio

 à obbligatoria da parte del Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali con i Comuni prospicienti il Sito, la regolamentazione del flusso turistico – balneare all'interno delle zone a più elevato pregio naturalistico ricadenti nel SIC, che preveda il divieto di danneggiamento e/o prelievo di organismi marini, l'utilizzo delle

- aree d'interesse presenti nel SIC secondo un calendario specifico da definire e il divieto d'accesso, se non per scopi scientifici, alle zone più sensibili presenti nel Sito;
- b) è obbligatoria da parte del Soggetto Gestore del Sito, anche ricorrendo a misure contrattuali con i Comuni prospicienti il Sito, la regolamentazione della piccola pesca professionale, sportiva e subacquea, con particolare attenzione alle aree di maggior pregio ambientale presenti nel SIC. Tale regolamentazione è finalizzata alla salvaguardia degli habitat di interesse comunitario e alla minimizzazione della perdita o dell'abbandono di reti sui fondali all'interno del SIC. La regolamentazione dovrà tra l'altro definire la tipologia di attrezzi per la piccola pesca professionale utilizzabili, tra quelli a minor impatto sul fondale e sulle specie, selezionandoli tra quelli più selettivi (es. nasse, tramagli e palangari) e consentiti dalle leggi vigenti.

7.2.3. Divieti ed obblighi relativamente alle specie

Nel SIC non sono segnalate specie d'interesse comunitario.

7.3 Interventi attivi e azioni da incentivare

Ai fini della gestione del SIC, sono di seguito definiti gli interventi attivi e le azioni da incentivare, la cui attuazione è ritenuta prioritaria per il conseguimento degli obiettivi di gestione del sito:

- 1. Individuazione da parte del Soggetto Gestore del Sito di zone di ancoraggio libero delimitate da boe in corrispondenza di fondali privi degli'habitat 1120* e 1170;
- 2. Progettazione e realizzazione di interventi per eliminare le fonti di inquinamento e per contrastare i processi di alterazione del ciclo sedimentario costiero;
- 3. Promozione di attività di ricognizione e controllo degli scarichi puntiformi di concerto con gli Enti competenti;
- 4. Realizzazione da parte del Soggetto Gestore del Sito, in accordo con i Comuni prospicienti il Sito, di sistemi di prenotazione e numero chiuso dei campi ormeggio in aree di particolare interesse per la conservazione, con specifico riferimento alle aree di competenza della Regione Lazio;
- 5. Apposizione di cartellonistica negli stabilimenti balneari prospicienti il Sito, che fornisca le informazioni sul Sito stesso (es. nome, specie ed habitat per i quali è stato istituito, ecc);
- 6. Attività di formazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti e ai centri immersione, attraverso la fornitura di materiale informativo presso gli ormeggi, gli approdi e i porti turistici, per spiegare l'importanza della *Posidonia oceanica* e del coralligeno e per fornire indicazioni per effettuare ancoraggi con il minor impatto possibile sulle praterie;
- 7. Attività di educazione ambientale rivolta ai cittadini ed alle scuole locali al fine di estendere la comprensione dell'importanza del SIC e sostenerne le misure di conservazione, con particolare attenzione alla *Posidonia oceanica*, alla tutela della biodiversità e alla prevenzione da qualsiasi forma di inquinamento o altre minacce all'ecosistema marino;
- 8. Attività di informazione rivolta ad operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, che spieghi il ruolo ecologico delle fanerogame marine, con l'obiettivo di sensibilizzare o quantomeno sviluppare una maggiore tolleranza nei riguardi del materiale naturale spiaggiato;
- 9. Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai diportisti, ai centri immersione, agli operatori del settore turistico-balneare e agli stessi bagnanti, sulla presenza di specie alloctone marine e sulla necessità di prevenirne l'introduzione;
- 10. Definizione e adozione, da parte del Soggetto gestore del Sito, di un protocollo di biosicurezza da applicarsi ai natanti per prevenire l'introduzione di specie aliene e per l'attuazione di misure di risposta rapida (c.d. *early warning and rapid response system*) in caso di nuove segnalazioni di specie aliene;
- 11. Incentivazione e promozione, da parte del Soggetto Gestore del Sito, di tutte le azioni necessarie all'attivazione di una rete di rilevatori volontari per la sorveglianza delle specie aliene basata sulla *citizen science* (es. protocollo di Monitoraggio dell'Ambiente Costiero (MAC), progetto nazionale rivolto ai volontari subacquei);
- 12. Promozione e realizzazione di iniziative locali di recupero di reti abbandonate;

13. Realizzazione e promozione di campagne periodiche, effettuate da volontari, di pulizia di rifiuti ed inerti presenti lungo le coste prospicienti il SIC e sui fondali.

Ulteriori interventi e azioni possono essere individuati, anche tramite la consultazione con Enti e categorie produttive interessate, e realizzati, se ritenuti urgenti per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione. Gli uffici regionali competenti in materia di Rete Natura 2000 provvedono alla valutazione degli ulteriori interventi e azioni ritenuti necessari e/o opportuni.

8. FONTI E/O RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI RIFERITI AL SITO

AA.VV., 2014. Piano di Gestione del SIC IT6000001 "Fondali tra le foci del Fiume Chiarone e Fiume Fiora", ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 e s.m.i. - Programma Comunitario LIFE+ Nature and Biodiversity LIFE09NAT/IT/000176 - Progetto POSEIDONE inerente "Misure urgenti di conservazione delle Praterie di Posidonia del Lazio settentrionale".

9. SCHEDE DI VALUTAZIONE SINTETICHE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE

Le valutazioni degli habitat e delle specie contenute nelle schede che seguono sono finalizzate a stabilire la priorità di conservazione dell'habitat o della specie nel sito in esame.

La priorità di conservazione espressa a livello regionale è indispensabile per pianificare gli interventi gestionali e di tutela in applicazione alle misure adottate.

Codice Habitat - Denominazione	1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)					
		Riferimenti				
Valutazione sintetica relativa allo stato di conservazione	2 = medio	Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC marini della Regione Lazio; 2014. Univ. degli Studi di Roma "Sapienza", Dip. Biologia Ambientale				
Ruolo del sito per la conservazione dell'habitat	1 = l'habitat è assai diffuso.	Calvario et al., 2008				
Pressioni (impatti presenti o passati)	F02.02.02-pesca a strascico G05.03-Penetrazione/disturbo sotto la superficie del fondale (es. ancoraggio sulle scogliere, praterie di posidonia) H03.02.02-contaminazione da composti sintetici (inclusi pesticidi, antivegetativi, prodotti farmaceutici) I01-Specie esotiche invasive (animali e vegetali) J02.11.02 - altri tipi di modifiche (modifica del tasso di deposito delle sabbie)	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento				
Minacce (impatti futuri o previsti)	Non sono segnalate altre minacce oltre quelle individuate come pressioni.	Da Elenco delle pressioni e minacce riportato nel portale europeo di riferimento				
Priorità di conservazione	3 = alta					

Codice Habitat -	1170 Scogliere	
Denominazione		
		Riferimenti
Valutazione sintetica	2 = medio	Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
relativa allo stato di		marini della Regione Lazio; 2014.
conservazione		Università degli Studi di Roma "La
		Sapienza", Dipartimento di Biologia
		Ambientale
Ruolo del sito per la	1 = l'habitat è assai diffuso	Relazione tecnica - Revisione perimetri SIC
conservazione dell'habitat		marini della Regione Lazio; 2014.
		Università degli Studi di Roma "La
		Sapienza", Dipartimento di Biologia
		Ambientale
Pressioni (impatti presenti o		Da Elenco delle pressioni e minacce
passati)	G05.03-Penetrazione/disturbo sotto la	riportato nel portale europeo di riferimento
	superficie del fondale (es. ancoraggio	
	sulle scogliere, praterie di posidonia)	
	H03.02.02-contaminazione da composti	
	sintetici (inclusi pesticidi, antivegetativi,	
	prodotti farmaceutici)	
	I01-Specie esotiche invasive (animali e	
	vegetali)	
	J02.11.02 - altri tipi di modifiche (
	modifica del tasso di deposito delle	
	sabbie)	
Minacce (impatti futuri o	Non sono segnalate altre minacce oltre	Da Elenco delle pressioni e minacce
previsti)	quelle individuate come pressioni.	riportato nel portale europeo di riferimento
Priorità di conservazione	2= media	